

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE

29
18
3

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. *58/A* V Legislatura

D.D.L. N. 27 del = 2 AGO. 1991

DISEGNO DI LEGGE: "COOPERAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA

CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO"

SEGRETERIA PRESIDENZA
Ordine del giorno
08 AGO 1991
ARRIVO

15/19
45/26

SEGRETERIA PRESIDENZA
Ordine del giorno
15 AGO 1991
ARRIVO

IL RESPONSABILE
Ufficio Impegni

Spade

REGIONE PUGLIA

VICEPRESIDENZA - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE SVILUPPO

Disegno di legge:

"Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo".

relazione
testo
allegati

marzo 1991

INDICE

1 L'evoluzione della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo.	2
2 La legge 26 febbraio 1987, n.49	3
2.1 I soggetti attuatori	5
2.1.1 Lo Stato	5
2.1.2 Le Regioni gli Enti Locali	5
2.1.3 Le organizzazioni non governative (ONG)	6
2.2 La programmazione degli interventi	7
2.3 Le priorit�	6
2.4 Il metodo del programma-paese	9
2.5 I modi dell'intervento	9
2.5.1 Il dono	9
2.5.2 Il credito d'aiuto	10
2.5.3 Le Societa' a capitale misto	11
2.6 La cooperazione multilaterale	11
2.7 Il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali	12
3 Disegno di legge regionale "Cooperazione della Regione Puglia con i Paesi in via di sviluppo".	14
4 Testo	
5 Allegati	

RELAZIONE

1 L'evoluzione della cooperazione italiana con i Paesi in via di Sviluppo

Le prime esperienze di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) risalgono ai primi anni '60 (all. 1), sotto forma di cooperazione con la Somalia, dopo che si era conclusa la fase della amministrazione fiduciaria italiana.

Successivamente l'Italia promulgo' la sua prima legge per la cooperazione bilaterale con i P.V.S. (legge 1594/1962).

Seguirono altre leggi, che pero' erano lontane da una impostazione complessiva del problema della cooperazione (cosi' come avveniva invece per la maggior parte degli altri Paesi europei ed occidentali).

Nel 1972, la legge n. 1222 definiva per la prima volta in modo organico la finalita' della cooperazione italiana, individuava infatti i mezzi finanziari, gli organi e le procedure.

Sulla base di tale esperienza si apri' in Italia un dibattito nell'opinione pubblica, che porto' poi alla promulgazione della legge n.38 del 9 febbraio 1979 che, fra l'altro, istituì nell'ambito del Ministero Affari Esteri il Dipartimento per la Cooperazione allo sviluppo, con compiti di coordinamento di tutte le attivita' di cooperazione.

Emerse comunque, in quegli anni, la necessita'di assicurare alle popolazioni dei P.V.S. interventi sempre piu' organici ma nello stesso tempo piu'rapidi, perche' sulle situazioni di crisi sanitarie, alimentari e ambientali si potesse intervenire con ragionevole tempestivita'ed efficacia.

Fu così istituito con la legge 73/85, nell'ambito del Ministero Affari Esteri, un Servizio Speciale per gli interventi straordinari e di emergenza (FAI).

Ad un Sottosegretario di Stato la legge affido' poteri straordinari: furono individuati 26 paesi in Africa e 3 in Asia nei quali fu deciso di intervenire con urgenza e furono così attuate misure di emergenza nei settori sanitario, alimentare ed agricolo-ecologico.

Tali esperienze hanno determinato il configurarsi di una presenza italiana, nel settore della cooperazione con i P.V.S., che si e' sempre piu' qualificata come uno strumento tecnico-politico a favore della pace e del progresso dei popoli.

2 La legge 26 febbraio 1987, n. 49 (all.2)

L'autentico valore politico della nuova disciplina sulla cooperazione con i P.V.S., definita dalla legge 49/87 consiste nel fatto che essa e' parte integrante della politica estera italiana.

Il Ministero degli Esteri dell'epoca si e' così espresso al proposito: "l'obiettivo della nostra politica di cooperazione allo sviluppo e' quello della promozione di rapporti piu' equilibrati con i Paesi del Terzo Mondo. E questa politica e' da noi intesa come parte essenziale della nostra politica estera, non gia' come qualcosa di avulso dalla realta' dei nostri rapporti politico-diplomatici con i Paesi emergenti, ma come un tutto che concorre a creare le condizioni di una pace fondata su basi certe, quali sono quelle della cooperazione e della solidarieta' nel rispetto

delle indipendenze e delle convinzioni di tutti.

Favorire lo sviluppo dei popoli non e' dunque soltanto un imperativo morale: e' anche, e soprattutto, un modo per garantire un piu' armonioso ed equilibrato svolgimento delle relazioni internazionali, per rafforzare la sicurezza di tutti e per assicurare a tutte le societa' livelli di vita accettabili."

La cooperazione italiana dunque tende a due finalita': garantire ai popoli il diritto alla vita ed alla dignita', e favorire la crescita economica del Terzo Mondo, all'interno di quel complesso sistema di interdipendenze fra popoli e fra Stati che ormai regge i destini del pianeta.

La cooperazione dunque si pone come obiettivi il soddisfacimento dei bisogni primari ed in primo luogo la salvaguardia della vita umana, l'autosufficienza alimentare, la valorizzazione delle risorse umane, la conservazione del patrimonio ambientale, l'attuazione ed il consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e la crescita economica, sociale e culturale dei P.V.S.

Le attivita' poste in atto dalla cooperazione sono quindi nel loro complesso uno strumento per il trasferimento, alle popolazioni povere, di conoscenze scientifiche e tecniche, di processi tecnologici, di esperienze maturate in tutti i comparti della societa' italiana: con la legge 49/87 vengono coinvolti nella cooperazione tutti i soggetti pubblici, ovvero privati, che siano in grado di trasferire esperienze nei P.V.S.: amministrazioni, enti pubblici, istituti di ricerca, universita', enti privati e organizzazioni non governative (ONG), societa', esperti.

8

Tutte le iniziative di cooperazione vanno comunque "collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica" (art.1, comma 3).

2.1 I soggetti attuatori

2.1.1 Lo Stato

Il responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo e' il Ministero degli Affari Esteri, che opera soprattutto sulla base di tre criteri: plurisettorialita' degli interventi, dialogo politico e concentrazione geografica degli interventi stessi.

2.1.2 Le regioni, gli enti locali

Altri soggetti il cui coinvolgimento, previsto dalla legge 49/87 e specificato dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS) con delibera 12/89 (all.3), sono le regioni, le provincie autonome, gli enti locali, i quali possono intervenire nella cooperazione operando in settori nei quali abbiano acquisito consolidate esperienze.

Le attivita' che possono essere svolte dalle regioni e dagli enti locali sono:

- l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
- lo svolgimento di attivita' di assistenza tecnica;

- P
- la formazione professionale di cittadini dei P.V.S. in loco, in altri P.V.S. ed in Italia, nonché di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;
 - il sostegno alla realizzazione di progetti ed interventi ad opera di ONG idonee;
 - l'attuazione di programmi specifici per promuovere lo sviluppo sociale e culturale della donna e per migliorare la condizione dell'infanzia;
 - la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo soprattutto nell'ambito scolastico e di iniziative volte all'intensificazione di scambi culturali tra l'Italia e i P.V.S., con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Le regioni, le provincie autonome e gli enti locali possono avanzare proposte alla DGCS per la promozione di iniziative relative ai settori suddetti.

La Direzione Generale, dopo aver ottenuto l'approvazione del Comitato Direzionale, può stipulare apposite convenzioni con gli enti proponenti.

2.1.3 Le organizzazioni non governative(ONG)

Le ONG sono libere organizzazioni che esprimono l'impegno dei cittadini nei confronti dei problemi dello sviluppo; hanno matrice cattolica o laica.

I loro interventi nei P.V.S. sono stati sempre connotati dall'utilizzo di "volontari" i quali negli ultimi anni sono

andati acquistando, sulla base di spiccata motivazione personale, una sempre piu' alta professionalita'.

Le ONG che abbiano ottenuto il riconoscimento di idoneita' dal MAE, possono accedere ai benefici riconosciuti dalla legge: questi consistono nella tutela giuridica ed economica del personale impiegato e nell'accesso a contributi e finanziamenti sulle attivita' dei programmi.

Questi ultimi sono riferiti in genere ad attivita' di educazione allo sviluppo (programmi tendenti a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della cooperazione), e di formazione (iniziative tendenti a far conoscere tecniche e procedure delle attivita' di cooperazione, mediante opportuni strumenti informativi).

2.2 La programmazione degli interventi

Poiche' la cooperazione e' parte integrante della politica estera italiana, il sistema degli interventi adottati necessita di una accorta programmazione.

La prima fase di questa programmazione e' di competenza del Parlamento che, con legge finanziaria, determina per triennio l'ammontare degli stanziamenti e la loro ripartizione.

Successivamente alle decisioni del Parlamento il CICS stabilisce annualmente:

- 1) la ripartizione delle risorse finanziarie tra cooperazione bilaterale e multilaterale;
- 2) la quota delle risorse destinate alla cooperazione bilaterale da riservare agli interventi straordinari;

- 3) la quota dei crediti agevolati da impiegare per il finanziamento di imprese miste nei P.V.S;
- 4) la quota da destinare agli aiuti alimentari;
- 5) la quota per contributi agli organismi internazionali;
- 6) la quota massima da utilizzare per le spese di funzionamento.

2.3 Le priorit 

Il CICS stabilisce gli indirizzi programmatici della cooperazione e determina le priorit  per aree geografiche (delibera CICS n.33/89, alleg.4) e per strumenti di intervento.

In particolare, sono tenuti in conto:

- i piu' generali criteri di politica estera dell'Italia nell'area in esame;
- le condizioni complessive dell'area geografica, con rispetto delle realt  socio-culturali, della loro sovranit  ed indipendenza politica;
- la possibilit  di integrazione dell'azione italiana con l'azione parallela di altri soggetti cooperanti (Banca Mondiale, OCSE, CEE...);
- la rispondenza delle iniziative assunte con le priorit  di sviluppo individuate dal paese beneficiario;
- la capacit  di raggiungimento di autonomia funzionale, da parte del paese, nella gestione dei beni e del know-how trasferito;
- l'inquadramento di ciascuna specifica attivit  in una programmazione pluriennale del paese.

2.4 Il metodo del programma-paese

Questo metodo di intervento, che presuppone un accordo preciso con il paese beneficiario, e' fondato sulla plurisetorialita' dell'intervento stesso: si persegue cosi' l'obiettivo di adeguare l'azione italiana agli effettivi fabbisogni di aiuto, nel mentre ci si assicura la realizzazione dell'intervento anche sulla base di precisi impegni presi in tal senso da parte del paese.

Il programma-paese va quindi definito all'interno di un quadro di scelte politiche piu' vasto, che deve essere fornito dal paese e che deve costituire il riferimento per le valutazioni preliminari, in corso d'opera ed a-posteriori, che lo specifico programma-paese e' tenuto ad effettuare.

Tale metodo costituisce la migliore occasione di intervento da parte di amministrazioni pubbliche che hanno maturato particolari esperienze di programmazione economica, come di fatto accade per le regioni, le quali possono in particolare intervenire in aree geografiche connotate da caratteristiche socio-ambientali analoghe alle proprie e nelle quali dunque possono essere impiegate risorse umane e tecniche ben collaudate (vedi ad es. colture particolari come l'olivo o il mandorlo, irragimentazione delle acque, trasformazioni agro-industriali, ecc...).

2.5 I modi dell'intervento

2.5.1 Il dono

13

Il dono e' un finanziamento a fondo perduto elargito dall'Italia e finalizzato alla realizzazione di interventi concordati sul piano bilaterale.

Tali interventi sono definiti prevalentemente nell'ambito dei bisogni di base, ovvero in caso di calamita', ovvero in progetti a redditivita' differita.

Il dono puo' far parte di interventi bilaterali, multilaterali, multibilaterali.

2.5.2 Il credito d'aiuto

Il credito d'aiuto e' un credito finanziario che l'Italia concede a condizioni particolarmente agevolate, per l'acquisto in Italia di beni e servizi necessari per la realizzazione di progetti e programmi.

Tale forma di aiuto e' svolta generalmente allorché la dimensione dell'intervento e' tale da scongiurare il dono ed il paese beneficiario appare in grado di rimborsare il credito.

Il credito d'aiuto e' generalmente concesso allorquando si verificano tre circostanze:

- e' un credito concesso al governo del paese, o a banche centrali o a enti di Stato;
- l'intervento contiene una parte che viene attuata sotto forma di dono: quest'ultimo deve essere calcolato in base alla durata del prestito, al periodo di pre-ammortamento e al tasso di interesse applicato.
- e' utilizzato per finalita' di sviluppo.

2.5.3 Societa' a capitale misto

Nel caso del dono e del credito d'aiuto, l'intervento si realizza sempre con finanziamento dal Governo italiano al Governo del Paese beneficiario.

Nel caso di investimenti, il finanziamento agevolato di parte del capitale di rischio viene concesso dall'Italia direttamente all'impresa italiana investitrice.

Viene privilegiata l'impresa italiana che opera all'interno di societa' a capitale misto (joint-venture).

Questo tipo di finanziamento non esclude che la stessa iniziativa possa beneficiare anche di altre forme di finanziamento (dono o credito d'aiuto ovvero altre forme di agevolazione nazionale o internazionale).

Il finanziamento e' concesso sulla base di un esame del piano finanziario del progetto, al fine di accertare l'esistenza di un rapporto corretto fra capitale di rischio ed indebitamento delle imprese.

2.6 La cooperazione multilaterale

Accade talvolta che la cooperazione bilaterale non e' finanziariamente in grado di rimuovere le cause di sottosviluppo: si ricorre allora al sistema di cooperazione multilaterale.

In questo caso l'aiuto viene realizzato unitamente ad altri paesi, ad organismi internazionali o ad istituzioni finanziarie.

Questo tipo di intervento e' dunque caratterizzato da due aspetti:

- possibilita' di realizzare iniziative che un singolo paese donatore non potrebbe sostenere da solo;
- eliminazione della possibilita' di condizionamenti e di interessi di parte.

L'azione multilaterale italiana si svolge in corrispondenza dei tre grandi gruppi di operatori internazionali.

L'Italia infatti:

- partecipa al capitale di Banche e Fondi internazionali;
- partecipa alla cooperazione svolta dalla CEE;
- eroga contributi volontari, obbligatori e multilaterali agli organismi internazionali di cooperazione (legati prevalentemente alle Nazioni Unite).

2.7 Il ruolo delle Regioni e degli Enti locali.

Con l'art. 2 della legge, e' stato previsto che le Regioni e gli Enti locali possano avanzare proposte operative al Ministero Affari Esteri, Direzione generale per la Cooperazione allo Sviluppo, sui seguenti temi:

- l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalita' di cui all'art.1;
- la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano

destinato a svolgere attivita' di cooperazione allo sviluppo;

- il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

- l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

- la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani.

Il ruolo delle regioni e' stato successivamente precisato in dettaglio nella delibera del CICS n.12 del 17 marzo 1989 "Linee di indirizzo per lo svolgimento di attivita' di cooperazione allo sviluppo da parte delle Regioni, delle Provincie autonome e degli Enti locali".

In questa delibera le attivita' affidate alle Regioni vengono specificate in tre sezioni:

I-ATTIVITA' SUL TERRITORIO REGIONALE

- 1- attivita' di informazione ed educazione allo sviluppo;
- 2- attivita' di formazione in Italia;
- 3- supporto alle attivita' di cooperazione di organizzazioni non governative;
- 4- attivita' di informazione, coordinamento ed organizzazione delle attivita' di cooperazione a livello regionale e

17
locale.

II-PROGRAMMI DI INTERVENTI NEI P.V.S.-PROMOZIONE, COORDINAMENTO E
REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO

- 1- tipologia degli interventi;
- 2- modalita' di esercizio della facolta' propositiva per progetti di sviluppo da parte delle Regioni;
- 3- procedure per l'affidamento di progetti di sviluppo alle Regioni autonome ed Enti locali.

III-STRUTTURE DI COORDINAMENTO E ORGANI DI COLLEGAMENTO CON LA
DIREZIONE GENERALE

Su questo tema la delibera CICS 12/89 cosi' si esprime:
"...appare necessario che le Regioni e le Provincie autonome fungano dal punto di riferimento e assumano un ruolo centrale di promozione, informazione e coordinamento delle iniziative di cooperazione di cui all'art. 2 punto 5 della legge 49/87, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali.

Sul piano organizzativo interno, le Regioni e le Provincie autonome potranno affidare i suddetti compiti ad Uffici esistenti o ad un ufficio appositamente istituito. Esse dovranno comunque assicurare il collegamento con la Direzione generale attraverso un unico interlocutore".

3 Disegno di legge regionale "Partecipazione della regione Puglia alle attivita' di cooperazione con i Paesi in, via di sviluppo.

Sulla base di quanto disposto dalla legge 49/87 e dalla delibera n.12/89 e' stato formulato il presente disegno di legge.

La finalita' individuata nell'art.1 e' fondata sul convincimento che la cooperazione con i P.V.S. non configura semplicemente un aiuto a paesi abbisognevole di sostegno: la cooperazione va intesa nel senso piu' ampio di solidarieta' fra popoli e si configura pertanto come sostegno alla pace.

Su tale premessa, che configura una precisa posizione politica circa gli interventi, sono stati individuati i quattro obiettivi della legge, elencati nell'art.2.

I primi tre (informazione, formazione, sostegno alle ONG) sono di fatto strumentali ad una migliore educazione della comunita' regionale sui temi della solidarieta' fra popoli, della integrazione in Puglia di gruppi etnici emigrati e della cooperazione con i P.V.S..

Il quarto obiettivo si riferisce invece agli interventi nei P.V.S.: a questo proposito la delibera CICS menziona specificamente i settori nei quali le regioni, possedendo esperienza e competenza, possono valorizzare, mobilitare, coordinare ed aggregare risorse ed energie presenti nel proprio territorio. Tali settori sono principalmente: sanita', agricoltura, agroindustria, artigianato, trasporti urbani, servizi municipalizzati, pianificazione territoriale, infrastrutture di base.

In questi settori, e' interessante notare come la regione possa coinvolgere tutti quei soggetti regionali che -da soli- difficilmente potrebbero riuscire ad inserirsi nelle attivita' di cooperazione: piccola o media imprenditoria, strutture educative

AP

e di formazione, centri accademici, centri di ricerca, gruppi di volontariato, esperti, tecnici.

Per quanto attiene le modalità di esercizio della facoltà propositiva di progetti di sviluppo da parte di regioni ed enti locali, la delibera CICS limita alle sole regioni tale facoltà, operando così una restrizione rispetto al dettato della legge 49, che pone invece sullo stesso piano le regioni, le provincie autonome e gli enti locali.

Si è così inteso operare una razionalizzazione ed uno snellimento nelle procedure, affidando alle regioni le funzioni di raccordo delle realtà regionali con la Direzione Generale, alla quale resta affidata -come competenza esclusiva- la titolarità in materia di indirizzo.

I progetti promossi dalle regioni devono quindi necessariamente essere inseriti nell'ambito degli accordi e dei programmi definiti nelle varie commissioni miste.

L'art. 3 definisce, in corrispondenza di ciascun obiettivo, le rispettive attività. Queste vanno organizzate e condotte in modo tale che, nei contatti instaurati nei P.V.S., saranno sempre evitate difficoltà di ordine politico internazionale o diplomatico che potrebbero verificarsi in caso di assunzione di impegni o creazione di aspettative, da parte dei paesi beneficiari, non corrispondenti ai programmi dell'aiuto italiano.

Le modalità degli interventi sono specificati all'art. 5 che prevede che la regione possa intervenire direttamente attraverso i propri uffici, coinvolgendo tutte le professionalità presenti all'interno della struttura regionale,

ovvero mediante affidamento -in convenzione- a soggetti idonei a svolgere tali compiti ed operanti in Puglia.

Tale affidamento puo' essere anche parziale: si configura in tal caso una forma d'attuazione mista.

E' importante -si ribadisce- che ciascun intervento faccia parte di un programma piu' vasto, concordato con la DGCS.

A tal proposito l'art.4 prevede che, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Giunta approvi una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente ed un nuovo programma delle attività.

Tale programma, che sara' poi trasmesso alla DGCS, puo' essere anche pluriennale, al fine di garantire la corretta fattibilita' di quegli impegni di cooperazione la cui attuazione ecceda l'arco temporale di un anno.

L'art. 6 istituisce la Commissione Tecnica per la cooperazione allo sviluppo, con funzione consultiva.

L'art. 7 prevede la istituzione della struttura a cui viene affidato il compito di coordinare le attività previste nella presente legge.

Allegati

- all. 1 La legislazione italiana in materia di Cooperazione allo Sviluppo;
- all. 2 Legge 26 febbraio 1987, n.49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di Sviluppo;
- all. 3 Delibera CICS n. 12/89;
- all. 4 Delibera CICS n. 33/89;
- all. 5 Prospetto finanziario di spesa per la costituzione di un Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo.

a: legge PVS

TESTO

ART. 2 FINALITA'

La Regione Puglia sostiene la cultura della solidarieta' e della pace fra i popoli.

A tal fine promuove e coordina la partecipazione della comunita' pugliese alle attivita' di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (P.V.S.) anche secondo quanto disposto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e con le modalita' previste nella presente legge.

ART.2 OBIETTIVI

La Regione Puglia, per la finalita' di cui al precedente art.1. persegue i seguenti obiettivi:

- a) educazione ai temi della cooperazione con i P.V.S.;
- b) formazione degli operatori della cooperazione con i P.V.S.;
- c) sostegno alle organizzazioni non governative (O.N.G.) regionali;
- d) promozione, coordinamento ed attuazione degli interventi nei P.V.S..

25

ART.3 ATTIVITA'

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2 la Regione Puglia svolge le seguenti attività:

a) (obiettivo educazione)

- a.1-promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla conoscenza da parte della popolazione pugliese delle culture proprie dei gruppi di immigrati extracomunitari mediante idonee forme di informazione;
- a.2-promuovere e sostenere la diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado della conoscenza delle problematiche connesse alla integrazione multi-etnica e multiculturale, dei temi della cooperazione internazionale, delle relative esperienze condotte nei Paesi in via di sviluppo;
- a.3-promuovere, coordinare e sostenere incontri ed in particolare, attività di scambi giovanili, tra la popolazione pugliese e le popolazioni dei P.V.S.;
- a.4-favorire il mantenimento della identità culturale propria dei gruppi di immigrati dai P.V.S., nel rispetto del disposto dell'art.4 della legge regionale 29/90;
- a.5-coordinare e sostenere forme di integrazione fra i soggetti istituzionali della ricerca ed i soggetti operatori di cooperazione;
- a.6-organizzare ed attuare, d'intesa con l'Assessorato al Lavoro una conferenza regionale biennale al fine di promuovere la partecipazione alle attività di cooperazione con i P.V.S. dei soggetti regionali pubblici

e privati idonei a svolgere tali attività;

a.7-organizzare e sostenere, d'intesa con l'Assessorato al Lavoro, una Mostra itinerante permanente sulle esperienze estere ed italiane condotte nel campo della cooperazione con i P.V.S..

b) (obiettivo formazione)

b.1-promuovere e coordinare attività di formazione, definite all'interno di progetti di intervento nei P.V.S., e rivolte:

-a cittadini italiani da impegnare in attività di cooperazione con i P.V.S.;

-a cittadini dei P.V.S., ai fini di un loro reinserimento nei quadri dei Paesi d'origine, anche con corsi di formazione, nel rispetto del disposto dell'art. 28 comma 2 della legge regionale 29/80.

c) (obiettivo sostegno alle organizzazioni non governative (O.N.G.))

c.1-promuovere e sostenere le iniziative delle O.N.G. regionali idonee ai sensi dell'art. 28 della L. 49/87;

c.2-favorire la costituzione di nuove O.N.G. regionali;

c.3-favorire la collaborazione delle O.N.G. regionali e delle associazioni di volontariato con altri soggetti regionali operatori di cooperazione;

d) (obiettivo: promozione, coordinamento ed attuazione degli interventi nei P.V.S.)

d.1-realizzare scambio sistematico di informazioni fra la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

(D.G.C.S.) ed i soggetti regionali idonei alla cooperazione con i P.V.S., anche mediante partecipazione ad attivita' condotte da altre regioni;

d.2-fornire supporto organizzativo ad attivita' di cooperazione promosse dalla D.G.C.S.;

d.3-svolgere e promuovere attivita' di studio, di progettazione, di fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

d.4-promuovere, coordinare e realizzare progetti di sviluppo integrati;

d.5-attuare iniziative, anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art.2.

ART.4 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

Entro il mese di maggio di ciascun anno, la Giunta regionale, sentito il parere della Commissione Tecnica per la Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo, di cui al successivo art.6, approva una relazione sullo stato di attuazione del programma precedente ed un programma delle attivita' di cooperazione con i P.V.S..

Il programma, che viene trasmesso alla S.B.C.S., individua obiettivi ed attivita' anche pluriennali, definendone le priorit  ed i singoli progetti.

ART.5 MODALITA' DEGLI INTERVENTI

Le attivita' di cui al precedente art.3 sono attuate mediante progetti individuati all'interno dei programmi di cui al precedente art.4.

Tali progetti -che possono essere definiti su iniziativa regionale e/o interregionale, su proposta di enti locali regionali, di D.N.G. regionali, di forze economiche sociali o culturali regionali, ovvero su richiesta della D.G.C.S.-sono attuati anche sulla base di una convenzione da stipulare tra Regione e D.G.C.S. ai sensi del comma 5, art.2 L.49/87.

La Giunta regionale provvede alla attuazione di tali progetti:

- a) direttamente, attraverso i propri uffici;
- b) mediante affidamento, anche parziale ad enti locali, D.N.G., associazioni di volontariato di comprovata esperienza in materia, enti privati, con il supporto tecnico-scientifico di istituti universitari ed istituti di ricerca aventi sede nella regione.

1- E' istituita la Commissione tecnica per la Cooperazione con i P.V.S. (Commissione) con funzioni consultive in ordine alle attivita' previste nella presente legge.

2- La Commissione e' nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ed e' convocata e presieduta dall'Assessore competente.

3- La Commissione e' composta -oltre che dal Presidente- da:

a) due componenti espressi dalle O.N.G. ritenute idonee dal Ministero Affari Esteri ai sensi della L.49/87 ed aventi sede legale ed operanti nella Regione Puglia;

b) un componente espresso da ciascuno dei seguenti soggetti:

- 1) le Organizzazioni sindacali;
- 2) le Associazioni agricole;
- 3) le Associazioni degli industriali;
- 4) le Associazioni artigiane;
- 5) le Associazioni dei commercianti.

c) un componente delle Associazioni degli immigrati extracomunitari, individuati dalla Consulta regionale della immigrazione, di cui alla legge regionale 29/90;

d) due esperti di comprovata qualificazione scientifica e/o accademica, in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione nei P.V.S.;

e) il Coordinatore del Settore Programmazione;

f) il Dirigente responsabile dell'ufficio Cooperazione P.V.S..

4- La Commissione e' integrata di volta in volta, in relazione ai temi all'ordine del giorno, dai Coordinatori degli Assessorati interessati.

5- Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, senza diritto di voto, soggetti con comprovata esperienza sugli specifici temi in discussione.

6- La Commissione esprime i propri pareri entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

7) La funzione di Segretario della Commissione e' affidata ad un dipendente del Settore Programmazione.

ART.7 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA'

Con la legge regionale di riordino degli uffici si provvede alla istituzione della struttura organizzativa necessaria per l'espletamento delle funzioni rivenienti dalla presente legge.

ART.8 DISPOSIZIONE FINANZIARIA

Per le finalita' di cui ai precedenti artt.2, 3 e 4 si provvede mediante impiego delle relative assegnazioni statali, disposte ai sensi dell'art. 2 della L. 49/87.

La Regione puo' anche avvalersi di eventuali contributi comunitari o di altra parte, anche internazionale, nonche' di contributi e finanziamenti pubblici e privati da introitare sul capitolo.....

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque scetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla VI Commissione Consiliare permanente 4/8/81 P1